

Legge Regionale 28 maggio 1985, n. 12

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale della Regione (legge finanziaria 1985).

Art.92

Contributi a favore degli handicappati

L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai comuni per le persone handicappate, in essi residenti, assistite ai sensi dell'articolo 26, primo comma,

Il capoverso, legge 23 dicembre 1978, n. 833, un contributo di lire 6.000 giornaliere pro capite per il trasporto delle medesime dalle loro abitazioni ai centri di riabilitazione dove ricevono le cure.

I comuni erogheranno le somme di cui sopra agli enti e istituti che effettuano il trasporto delle persone handicappate, dietro presentazione di apposita richiesta.

Le spese per l'attuazione del presente articolo sono valutate in lire 1.000.000.000 (cap. 02134).